



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" - di seguito denominato "Codice" - e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente dalla Unione dei Comuni 'Delle terre del Sole', anche in comando, distacco, convenzione, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita.

Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.

Il fondo è destinato a finanziare e remunerare l'attività del responsabile unico del procedimento e dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori che partecipano attivamente al procedimento.

Il fondo è riconosciuto per i progetti esecutivi completi in ogni dettaglio soltanto quando gli stessi siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino opere o lavori, servizi, forniture.

ART. 2 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

L'Unione destina ad un "Fondo incentivante per le funzioni tecniche", risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, escluso gli oneri della sicurezza e l'I.V.A.

Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del Codice del Codice degli appalti nel solo caso in cui risulti nominato il Direttore dell'esecuzione e limitatamente agli appalti di forniture e servizi di importo superiore ad € 500.000,00, ovvero di particolare complessità.

ART. 3 - PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

La percentuale effettiva del fondo è calcolata sull'importo posto a base di gara, escluso gli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. In particolare per:

- a) importo a base di gara compreso tra oltre euro 500.001 ed euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
- b) Importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.001 ed euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 1,8%;
- c) importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.001 ed euro 10.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%;
- d) importo a base di gara superiore a euro 10.000.001 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,2%.

Nel caso in cui un'opera o lavoro, servizio, fornitura sia costituita da più sottoprogetti specializzati e/o articolata per stralci funzionali, la percentuale effettiva del fondo sarà nella misura massima del 2%.

L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera, lavoro, servizio, fornitura.

CAPO II RIPARTIZIONE DEL FONDO

ART. 4 - PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

La misura del 80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione.

ART. 5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E INDIVIDUAZIONE DEL

PERSONALE

L'affidamento dell'attività di responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento.

La stazione appaltante se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del codice.

Il RUP è nominato con atto formale dell'Ente, e deve essere di livello apicale, tra i dipendenti addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione, e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.

L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con determinazione del responsabile dell'unità organizzativa, garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Lo stesso responsabile dell'unità organizzativa può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento.

Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:

- a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
- b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto,

dei tempi e costi prestabilita, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;

c) i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 7, comma 1.

Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse.

Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro.

Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altre unità organizzative.

Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altra unità organizzativa, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il responsabile dell'unità organizzativa coinvolta.

Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

Partecipano alla ripartizione del fondo:

- a) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice;
- b) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del codice;
- c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di valutazione preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
- d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti;
- e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 101 del codice;
- f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del codice;
- g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

ART. 6 – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

TABELLA A - PER LAVORI E OPERE			
Attività generale	Quota	Attività specifica	Incentivo
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	30	Responsabile del procedimento	29
		Collaboratori amministrativi	1
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	8	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	6
		Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	1
		Collaboratori amministrativi	1
VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE	8	Attività di verifica progetto di fattibilità tecnica e economica	2,5
		Attività di verifica progetto definitivo	2,5
		Attività di verifica progetto esecutivo	2,5
		Collaboratori amministrativi	0,5
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURA DI GARA E DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9	Predisposizione e controllo degli atti di gara o di affidamento	3,5
		Funzioni di componenti del seggio di gara	1
		Funzioni componenti della C.U.C.	3,5
		Collaboratori amministrativi	1
DIREZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO	40	Direzione lavori	14,5
		Direttore operativo	5
		Ispettore di cantiere	5
		Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva	8
		Collaudo statico	5
		Collaudo amministrativo/Certificato di regolare esecuzione	2
		Collaboratori amministrativi	0,5
Totale	100	Totale	100

TABELLA B - PER FORNITURE BENI E SERVIZI			
Attività generale	Quota	Attività specifica	Incentivo
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	31	Responsabile del procedimento	28
		Collaboratori amministrativi	3
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	9	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	7
		Analisi dei fabbisogni e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	1
		Collaboratori amministrativi	1
VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE	7	Attività di verifica progetto di fattibilità tecnica e economica	5

		Collaboratori amministrativi	2
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURA DI GARA E DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	23	Predisposizione e controllo degli atti di gara o di affidamento	10
		Funzioni di componenti del seggio di gara	6
		Funzioni componenti della C.U.C.	5
		Collaboratori amministrativi	2
DIREZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO	30	Direzione esecuzione del contratto	15
		Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva	8
		Verifica di conformità	5
		Collaboratori amministrativi	2
Totale	100	Totale	100

È possibile attribuire una maggiorazione alle percentuali indicate al comma 1, comunque non eccedenti il limite massimo della quota incentivante delle tabelle A e B, qualora venga attestata dal responsabile del procedimento una complessità dell'attività, non prevedibile, espletata dal personale incaricato che giustifichi tale maggiorazione.

L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal responsabile dell'unità organizzativa, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

ART. 7 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante.

I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante.

I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del codice le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

A tal fine vengono istituiti in bilancio capitoli destinati ad accogliere gli importi del fondo incentivante le funzioni tecniche definiti all'articolo 3 del presente regolamento.

ART. 9 - RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - PENALI

Il responsabile dell'unità organizzativa, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definitivi dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 5.

Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 5 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 6 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 6 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
- b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
- c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.

Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo incrementi di costi e di tempi di esecuzione connessi:

- a) all'applicazione di quanto previsto all'articolo 106 comma 1 del codice;
- b) all'applicazione di quanto previsto all'articolo 107 del codice;
- c) sospensione e proroghe dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- d) a fatti imputabili esclusivamente alla ditta e soggetti all'applicazione di penalità.

ART. 9 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile dell'unità organizzativa preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati.

Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.

Qualora l'incentivo debba essere liquidato al Responsabile della struttura competente, l'atto di liquidazione è adottato dal Responsabile della struttura competente alla gestione del personale.

L'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:

- a) all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per le attività specifiche comprese nelle fasi di Programmazione delle spese per investimenti, Valutazione preventiva della progettazione, Predisposizione e controllo procedure di gara e di esecuzione del contratto;
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
- b) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
 - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per le attività specifiche comprese nelle fasi di Valutazione preventiva della progettazione, Predisposizione e controllo procedure di gara e di esecuzione del contratto;
 - la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.

ART. 10 - IMPORTO MASSIMO ANNUALE DELLE SOMME CORRISPOSTE

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 11 – ASSICURAZIONI

Sono a carico della stazione appaltante le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, come

previsto dall'art. 24 del codice.

Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla stazione appaltante.

Art. 12 - ORE DI LAVORO STRAORDINARIO

Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Responsabile preposto prestare ore di lavoro straordinario ritenute necessarie dal responsabile unico del procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'art. 7, non ne può chiedere la retribuzione, ma solo il recupero delle stesse.

Il personale avrà facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.

CAPO IV FONDO PER L'INNOVAZIONE

ART. 13 - PERCENTUALE DESTINATA AL FONDO PER L'INNOVAZIONE

Il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 2 del presente regolamento ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

CAPO V NORME FINALI

ART. 14 – COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di raffreddamento dei conflitti così

composto:

- a. dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
- b. Segretario Generale;
- c. responsabile dell'unità organizzativa interessata;
- d. rappresentanti della R.S.U. (almeno 1/3).

Il Collegio di dovrà riunire entro i successivi 10 giorni dall'istanza dell'interessato ed esprimersi entro i successivi 10 giorni dalla data di riunione.

Nel caso in cui nella seduta del Collegio si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento contestato è tenuto ad adeguarvisi e a modificare tempestivamente l'atto emanato.

ART. 15 – COMMISSIONE PER L'ESAME DI PROGETTI DI INNOVAZIONE

Entro il 28 febbraio di ciascun anno finanziario qualsiasi dipendente a tempo indeterminato può presentare progetti di innovazione da sottoporre all'esame dell'Amministrazione.

I progetti, nella forma di idee progettuali, andranno presentate all'Amministrazione per il tramite del proprio responsabile dell'unità organizzativa il quale li trasmetterà al Segretario Generale nel termine indicato al precedente comma 1.

Il Segretario Generale, entro il termine di giorni 30 dalla ricezione delle idee progettuali, provvederà a convocare la commissione di esame istituita appositamente.

Tale commissione è composta da:

- a. Segretario Generale
- b. rappresentanti della R.S.U. (almeno 1/3)
- c. responsabili delle unità organizzative che presentano le idee.

La commissione procede all'esame ed alla scelta, all'unanimità, di una sola idea, la migliore dal punto di vista dell'innovazione apportata, della cantierabilità e della sostenibilità economica.

Della decisione verrà redatto apposito verbale in cui relazionare i motivi che hanno determinato la scelta, notificando al responsabile dell'unità organizzativa interessata l'istanza di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Qualora il progetto trovasse le idonee disponibilità finanziarie per la sua realizzazione, sull'importo o sugli importo/i a base di gara verranno erogati al personale coinvolto gli incentivi previsti all'art. 6.

Gli incentivi da erogare verranno finanziati con i fondi di cui all'art. 7 comma 5 del presente regolamento in disponibilità nel capitolo di spesa tra gli importi dell'incentivo accantonato per prestazioni non svolte da personale interno bensì esterno ovvero prive di accertamento.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo dell'Ente.

Gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti ai dipendenti dell'ente per le attività svolte dall'entrata in vigore del d.lvo n. 50/2016, purché sia avvenuto l'accantonamento dell'incentivo nel quadro economico.

Sarà cura di ciascun responsabile delle unità organizzative relazionare sulle attività svolte dai singoli dipendenti che hanno partecipato al procedimento che da diritto a percepire l'incentivo stesso nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme in materia direttamente applicabili.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali.